



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI LOMBARDIA

SEZIONE 22

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|---------|----------------------|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> | LABRUNA | SALVATORE | Presidente e Relatore |
| <input type="checkbox"/> | CRESPI | MONICA GIOVANNA MICA | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | VICUNA | VEZIO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 2318/2018

- avverso la pronuncia sentenza n. 226/2010 Sez:8 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di MILANO

contro:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE II DI MILANO

proposto dagli appellanti:

difeso da:
CASTIGLIONI MARZIA
VIA PALEOCAPA 3 20100 MILANO MI

difeso da:
DI FELICE CRISTIANA
VIA PALEOCAPA 3 20100 MILANO MI

difeso da:
TRETTEL STEFANO
VIA PALEOCAPA 3 20100 MILANO MI

Atti impugnati:
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 0682008030585595600 REGISTRO 2004

SEZIONE

N° 22

REG.GENERALE

N° 2318/2018

UDIENZA DEL

16/01/2019 ore 15:00

N° 518/19

PRONUNCIATA IL:

16 gennaio 2019

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

04 febbraio 2019

Il Segretario

Giorgio Parzini

h



R.G.A. 2318/2018 (Atto di Riassunzione)

Decreto presidenziale 1385/2018 (Estinzione del Giudizio)

CASS. 2231/2018 (Ordinanza di Rinvio)

C.T.R. Lomb 210/1/2011 (Sentenza Cassata)

C.T.P. MI 226/8/2010 (Sentenza Appellata)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Concisa esposizione ex art. 36, c.2, n°2, d.lgs.546/92

Si dà atto della trattazione in pubblica udienza; il Giudice relatore espone al Collegio i fatti e le questioni controverse, come riportati nei contrapposti atti defensionali, successivamente il Presidente ammette le parti costituite presenti alla discussione.

Oggetto del processo è la cartella di pagamento indicata in frontespizio, emessa da Equitalia servizi di riscossione S.p.A. "adiectus solutionis causa" per la riscossione degli avvisi di accertamento dell'Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale 2^a di Milano, nei confronti di

(già " _____ "), recanti maggiori imposte di registro ed ipocatastali, pari complessivamente a € 14.566,90, oltre interessi e sanzioni, conseguenti alle seguenti cessioni immobiliari, tutte registrate presso l'ufficio locale di Milano 6:

Data Stipula	Numero Registro	Dati dei Rogiti in A.T.
19/05/2004	6909/2004	1/a
19/05/2004	6905/2004	2/a
19/05/2004	6906/2004	3/a
08/06/2004	7573/2004	4/a

Per ciascuno di tali 4 atti, l'Ufficio ha accertato un maggior valore, notificandone le liquidazioni sia ad ogni privato acquirente (tutti obbligati solidali al pagamento ex articolo 57, c.1, d.P.R. 131/1986, privi del *beneficium excussionis et divisionis*) che procedeva ad impugnare il proprio avviso dinnanzi alla Ctp di Milano, sia alla società venditrice, che rimaneva giudiziariamente inerte. La relativa richiesta di pagamento veniva così articolata dall'Ufficio: iscrizione a ruolo provvisorio di 1/3 della sola imposta e dei relativi interessi (ex art. 56, comma 1 lett. a), d.P.R. 131/1986) per gli acquirenti che avevano impugnato i propri accertamenti; iscrizione a ruolo del 100% dell'imposta, degli interessi e delle sanzioni (art. 55, comma 1, d.P.R. 131/1986) per la società venditrice, giudiziariamente inerte. Mentre tutti i pagamenti frazionati eseguiti dagli acquirenti, vittoriosi nei loro processi, erano stati poi sgravati/rimborsati (ex art. 68, d.lgs. 546/1992), in data 27/01/2009 veniva notificata alla società venditrice -qui riassunte- la cartella di pagamento in frontespizio per la totalità degli importi già liquidati. In data 26.03.2009, esperimento inutilmente il tentativo di ottenere l'annullamento in autotutela



dell'atto esecutivo, la Società provvedeva al versamento di quanto intimatole al mero fine di evitare gli aggravii economici connessi all'esecuzione forzata e, contemporaneamente, impugnava la cartella di pagamento, per decadenza del relativo termine di notifica e, nel merito, opponendo il giudicato esterno (c.d. riflesso) relativo ai coobbligati acquirenti.

La Commissione Tributaria Provinciale di Milano, sez. n. 8 con la sentenza n. 226/08/10, depositata il 02/07/2010, respingeva il ricorso della società, ritenendo il giudicato esterno inapplicabile per lo spontaneo pagamento, contemporaneo all'instaurazione del contenzioso, senza alcuna istanza di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato (vds. sul tema: Ctr. Lombardia ordinanza n° 264/10/2017). La successiva CTR Lombardia, sez. 1, con sentenza n. 210 del 08/11/2011 confermava la decisione del primo giudice, postulando che *"la predetta Srl, ha dimostrato solo che in data 26 marzo 2009, alle ore 15:17 ha consegnato l'agenzia delle entrate il ricorso avverso la cartella per cui è causa, ma non ha provato e corrisposto successivamente a questo fatto la somma di cui chiede la restituzione; ... il pagamento della somma di € 14.566,90 indicata nella cartella di cui si discute risulta essere stata pagata in data 26 marzo 2009, ma non si sa a che ora è stato effettuato questo pagamento; ... d'altra parte, il pagamento in questione è stato effettuato senza alcuna riserva, mentre nel ricorso in primo grado, veniva richiesta la condanna dell'agenzia solo <<al rimborso di quanto eventualmente versato dal contribuente nelle more del giudizio>>"*,

All'impugnazione di tale gravame per Cassazione, la Suprema Corte -con ordinanza n. 2231/2018- accoglieva il ricorso della reclamante e stabiliva il principio di diritto in base al quale *«non può ritenersi che il pagamento di una cartella, effettuato solo all'atto della ricezione della cartella esattoriale, allo scopo di evitare l'esecuzione forzata, ed accompagnato, come nella specie, dalla contestuale impugnazione della cartella medesima, possa definirsi spontaneo (Cass., 25 febbraio 2009, n. 4531, in motivazione)»*. La sentenza impugnata veniva pertanto cassata con rinvio alla C.T.R. della Lombardia che, in diversa composizione, avrebbe dovuto applicare il principio di diritto sopra enunciato *«provvedendo altresì al regolamento delle spese relative al presente giudizio di legittimità»*. A

Pertanto, con atto di riassunzione depositato in data 22.05.2018, la

ha chiesto una dichiarazione di illegittimità della cartella di pagamento impugnata, con condanna dell'Agenzia delle Entrate — Direzione Provinciale 2^a di Milano al rimborso dell'importo versato pari ad Euro 14.566,90, oltre agli interessi di legge, maturati e maturandi, fino alla data di esecuzione del rimborso stesso; con rifusione delle spese di lite, sia del grado di Cassazione che del grado di appello.

Agenzia delle Entrate — Direzione provinciale 2^a di Milano si è costituita in giudizio con proprio atto, dichiarando che: *"A seguito dell'ordinanza emessa dalla Corte di Cassazione il Capo Team Maurizio Certo su delega del Direttore Provinciale, ricorrendone i presupposti ed avvalendosi del potere di annullamento d'Ufficio, disponeva con n.4 provvedimenti l'annullamento della cartella e in particolare con:*



1. provvedimento prot. 2018S0332619 del 18.06.2018, l'annullamento della cartella di pagamento impugnata relativamente all'atto n. 6909 (doc.1);
2. provvedimento prot. 2018S0332589 del 18.06.2018, l'annullamento della cartella di pagamento impugnata relativamente all'atto n. 6905 (doc.2);
3. provvedimento prot. 2018S0332605 del 18.06.2018, l'annullamento della cartella di pagamento impugnata relativamente all'atto n. 6906 (doc.3);
4. provvedimento prot. 2018S0332646 del 18.06.2018, l'annullamento della cartella di pagamento impugnata relativamente all'atto n. 7573 (doc.4).

Ciò premesso, con il presente atto lo scrivente Ufficio si costituisce in giudizio ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. n. 546/1992, chiedendo alla On.le Commissione Tributaria Regionale adita la declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.Lgs. 546/1992, con compensazione delle spese di lite come per legge. *Si allegano provvedimenti di sgravio*".

Il Presidente della sezione del rinvio, *inaudita altera parte*, provvedeva con proprio decreto n° 1385/2018, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 46, d.lgs. 546/1992, a spese compensate. Tempestivamente controparte riassunte reclamava, con proprio atto depositato in data 10 settembre 2018, prot. S/17431, lamentando l'assenza dei presupposti per la cessazione della materia del contendere decretata, atteso che la domanda processuale è quella di una esplicita sentenza di condanna al rimborso del pagato, mai eseguito, ed al ristoro delle spese processuali, di merito e di legittimità, come peraltro espressamente disposto dall'ordinanza di rinvio della Suprema Corte. Rileva altresì, che, *"in aperto conflitto con il chiaro monito dell'ordinanza dei giudici di legittimità e per di più sulla base di una lettura dell'articolo 46, comma 3, d.lgs 546/1992, da tempo dichiarato incostituzionale [C.cost. 274/2005] poiché del tutto irragionevole"*, atteso che *"il ritiro in extremis dell'atto impugnato non può assolverla [parte pubblica resistente] da tali oneri altrimenti perpetrandosi uno riprovevole sopruso ai danni della contribuente costretta ad affrontare la complessità e le spese di ben 4 gradi di giudizio (5, volendo considerare anche il presente reclamo) per vedersi riconoscere quanto richiesto nelle prime istanze di autotutela (del marzo 2009) ed ostinatamente negatole in oltre 9 anni di liti giudiziarie"*. Replica al reclamo parte pubblica, rilevando di avere già provveduto allo sgravio, atteso che al rimborso deve provvedere l'Agente della riscossione, e che il Presidente di sezione ha considerato il provvedimento di autotutela da parte dell'ufficio come *<<comportamento conforme al principio di lealtà, da premiare con la compensazione delle spese>>* (Cass. 19.947/2010, 22.231/2011 e 7273/2016).

Dopo aver sentite le parti costituite presenti ammesse alla discussione, che hanno precisato in udienza le proprie rispettive conclusioni, riportandosi alle istanze e deduzioni già svolte in atti, visti gli atti di causa ed esaminati i documenti prodotti, ritenuti sufficienti gli elementi istruttori acquisiti, il Collegio si ritira in camera di consiglio e pone la causa in decisione ai sensi dell'art. 35 d.lgs. n° 546/1992, deliberando come in dispositivo.



MOTIVAZIONE

*Succinta esposizione delle ragioni di fatto e dei motivi di diritto della decisione
ex art. 36, c.2, n°4, d.lgs.546/92*

Sia il reclamo, sia il ricorso introduttivo del riassunto sono fondati, pertanto il decreto presidenziale va revocato e l'impugnata sentenza di *prime cure* va riformata. Premesso che, come correttamente rilevato dal reclamante, la domanda giudiziale non è stata soddisfatta atteso che ogni eventuale mero "sgravio esattoriale", "validazione del rimborso", "disposizione di pagamento", "dettaglio interrogazione rimborsi" etc., costituiscono atti interni da consumare con l'"*adiectus solutionis causa*" nei termini dello *spatium adimplendi* previsto per legge (90 gg. ex art. 68, c.2, d.lgs.546/1992), e che non si verte nell'ipotesi di cui all'articolo 46 ma bensì in quella dell'articolo 44, stesso decreto, secondo il cui secondo comma "il ricorrente che rinuncia deve rimborsare le spese alle altre parti salvo diverso accordo fra loro", ed il terzo comma "la rinuncia non produce effetto se non è accettata dalle parti costituite che abbiano effettivo interesse alla prosecuzione del processo", preliminarmente il Collegio osserva quanto segue. Una particolare forma di giudicato esterno è quella del c.d. "giudicato riflesso", secondo il quale il debitore solidale che trova in una definitività amministrativa il titolo della propria obbligazione passiva d'imposta, può avvantaggiarsi del giudicato favorevole emesso per l'altro coobbligato (pur essendo: *res inter alios acta*); a *contrariis*, il principio del contraddittorio ed il diritto di difesa impediscono di opporre un giudicato sfavorevole a chi non abbia partecipato al processo o non sia stato messo in grado di esserne parte (Cass. 20065/2005). L'applicazione dell'art. 1306, c.2, c.c. avviene "in forza del principio dell'unitarietà dell'accertamento dovendosi consentire al condebitore solidale di opporre al creditore la eventuale sentenza definitiva favorevole, non fondata su ragioni personali, intervenuta tra questi e altro condebitore" (Cass. 9577/2013). Tuttavia, un coobbligato non può avvantaggiarsi della pronuncia più favorevole definitivamente emessa nei confronti di altro debitore solidale qualora egli sia già stato destinatario di sentenza autonomamente efficace nei suoi confronti. Peraltro, il c.d. "giudicato riflesso" costituisce solo una preclusione processuale all'esecuzione, prossima negli effetti al giudicato formale (art. 324 c.p.c.) e del tutto estranea al giudicato sostanziale (art. 2.909 c.c.), tanto da non poter costituire titolo per la ripetizione del debito spontaneamente assolto. Un'eventuale cartella esattoriale notificata al condebitore (giudiziariamente inerte o che non abbia riassunto un rinvio dalla cassazione, privo di giudicati interni) può essere impugnata e sospesa nell'esecuzione (ex art. 47, d.lgs.546/1992) in attesa del giudicato sul condebitore giudiziariamente attivo. La correlata legittima aspettativa al passaggio in giudicato della sentenza ventura nei confronti del condebitore solidale, onde poterne poi eventualmente opporre al fisco gli effetti in un giudicato riflesso a proprio vantaggio, è presupposto per la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c., in virtù del rinvio dinamico di cui all'art. 1, c.2, d.lgs.546/1992. Tanto premesso, non può revocarsi in dubbio che la Società -contemporaneamente all'impugnazione della cartella di pagamento- abbia provveduto al versamento di quanto intimato al solo fine di evitare aggravii economici connessi all'esecuzione forzata. Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti e comunque non idonei a condurre ad una conclusione di segno diverso.



Come da giurisprudenza di legittimità (Sez. 6 - L, Ordinanza n. 6259 del 18/03/2014, Rv. 629993 e sent. 4201/2002 e 15787/2000) il giudice di appello, che riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, in difetto di una esplicita rinuncia della parte risultata poi vittoriosa (Cass. 13724/1999, 9859/1997 e 5720/1994), deve procedere, anche d'ufficio, ad un nuovo completo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo dell'intera lite; ciò perché, per l'effetto devolutivo dell'appello, la valutazione della soccombenza opera in base ad un criterio unitario e globale. Nel caso che qui ci occupa, poiché la fondatezza originaria del ricorso introduttivo avrebbe giustificato la pronuncia sulle spese per la soccombenza della parte pubblica qui appellata, *victus victori in expensis condemnatus est* -sia per questo grado rescissorio del giudizio di merito e per il relativo reclamo, sia per quello di prime cure, sia per quello cassato, sia per il giudizio di legittimità- come disposto dalla Suprema Corte di cassazione, tenendo conto della natura e complessità dell'affare, dell'importanza anche economica delle questioni trattate, del pregio dell'opera, dell'urgenza della prestazione, dei risultati del giudizio e dei vantaggi conseguiti, nonché del valore della controversia determinato (ex art. 5, c.4, D.M. sotto indicato) in conformità all'importo delle imposte, tasse, contributi e relativi accessori oggetto di contestazione, con il limite di un quinquennio in caso di oneri poliennali, in deroga all'art.12, c.2, d.lgs. 546/92, liquidando complessivamente, per ciascun grado di giudizio -ex art. 15, c.2-ter, d.lgs. 546/92, introdotto dalla novella del d.lgs.156/2015- in base ai parametri disciplinati dal D.M. Min. Giustizia 10.09.2014, n. 55, recante "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", come da dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione Tributaria Regionale di Milano, sezione 22[^], definitivamente pronunciando,

revoca

il decreto presidenziale n° 1385/2018, emesso *-inaudita altera parte-* in data 13 luglio 2018,

accoglie

il ricorso introduttivo del riassumete,

riforma

la sentenza n. 226/8/2010 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, depositate il 2/7/2010, e per l'effetto,

annulla

la cartella esattoriale impugnata e

condanna

Pag. 5 a 6



Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale 2^a di Milano all'immediato rimborso di €14.566/90, con gli interessi di legge, maturati e maturandi, fino alla data di effettiva disponibilità della somma restituita.

Condanna

altresi, nella persona del legale rappresentante pro-tempore, l'Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale 2^a di Milano, qui riassunta e soccombente, al pagamento a

delle spese di lite, qui liquidate per il primo grado in € 1.652/50; per il secondo grado in € 1.885/50, con ripetizione del pagato; per il grado di legittimità in € 3.775/00; per il reclamo in € 810/00 ed, infine, per il giudizio di riassunzione in € 1.885/50, (per: esborsi sostenuti, diritti, onorari al lordo degli oneri previdenziali e fiscali di legge); oltre 15% di spese generali; 4% c.p. ed I.V.A. come per legge, nonché al ristoro del C.U.T. (Contributo unificato tributario) e del C.U.C. (Contributo unificato civile) effettivamente già pagati dal ricorrente per ciascuno degli atti defensionali presentati durante l'intero processo tributario di merito e civile di legittimità, al netto di eventuali relativi interessi liquidati e sanzioni irrogate ed alla restituzione di tutto quanto eventualmente già riscosso frazionatamente, come previsto dalle singole leggi d'imposta e dall'art. 68 d.lgs. 546/92, in pendenza dell'intero giudizio, con gli interessi di legge.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 16 gennaio 2019.

Il Presidente estensore
dott. Salvatore Labruna